



Città di Lecce

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
INDENNITA' DI FUNZIONE
DEI CONSIGLIERI COMUNALI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22.06.2010

COMUNE DI LECCE
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 1
Indennità di funzione

1. Ai sensi dell'art.82 c.2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 78 del 31/05/2010, il Consigliere comunale ha diritto a percepire, nei limiti fissati dalla normativa vigente, una indennità di funzione omnicomprensiva.
2. L'indennità di cui al comma 1, non può superare in ogni caso l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima del Sindaco determinata in base alla tabella A di cui all'art. 1 del D.M. 119 del 2000, con le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 2 del citato D.M. .
3. L'indennità di funzione viene corrisposta mensilmente al netto delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
4. L'indennità spetta in misura intera al Consigliere comunale che abbia partecipato mensilmente ad almeno la metà delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni di cui è componente.
Al Consigliere comunale che risulti assente *ingiustificatamente* ad oltre la metà delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazione di cui è componente spetta una indennità pari al 50 % della misura intera.
5. Il Consigliere comunale, ai fini della giustificazione, è tenuto a comunicare l'assenza 24 ore prima della riunione al Presidente della rispettiva assemblea.
6. Sono giustificate le assenze dei Consiglieri:
 - per l'esercizio di funzioni di rappresentanza legate alla carica di Consigliere comunale e le altre cariche Istituzionali;
 - Per malattia, infortunio, maternità;
 - Per matrimonio;
 - Per lutto;
 - Per cause di forza maggiore (attestate per accettazione dal Presidente).

Art. 2
Norme finali e transitorie

La presente regolamentazione entra in vigore dalla mensilità successiva all'approvazione del Consiglio comunale. Nella fase transitoria l'indennità sarà corrisposta in misura intera.

2. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali differenti o contrarie disposizioni legislative o ministeriali che saranno successivamente emanate.
3. E' abrogata qualsiasi norma regolamentare comunale contraria al presente regolamento.